

Roma, 13 gennaio 2012

Risposte a quesiti in materia di comunicazione all'anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a euro tremila di cui all'art. 21 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010.

In relazione ai quesiti, pervenuti tramite e-mail, si riportano nel seguito le risposte:

D1) In una delle risposte pubblicate il 22/12/2011, al quesito " rapporti continuativi fra imprese" l'Agenzia, condividendo il comportamento proposto, ha concluso che gli acquisti ripetuti, effettuati nel corso dell'anno presso lo stesso fornitore di fiducia, sono da considerare oggetto di contratti fra loro collegati con la conseguenza che la verifica dell'eventuale superamento della soglia di rilevanza deve essere fatta con riferimento all'importo complessivo e non alla singola fornitura.

A me pare che, in tal modo, si sia introdotto un principio generale che, se confermato, finirebbe con il trasformare l'adempimento ex art. 21 D.L. 78/2010 (non a caso definito "comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva") nei soppressi elenchi clienti/fornitori, soluzione peraltro certamente meno onerosa per aziende e consulenti. Mi chiedo infatti: qual'è l'operatore economico che non intrattiene rapporti continuativi con il medesimo fornitore/cliente? E, d'altra parte, è anche normale che per determinati acquisti l'impresa si rivolga sempre al medesimo fornitore o a pochi fornitori selezionati.

Tale elemento soggettivo è sufficiente a creare un collegamento fra tutte le operazioni effettuate in corso d'anno?

R1) Ad ulteriore chiarimento della risposta fornita a pag. 6 del documento pubblicato in data 22 dicembre u.s, per i " rapporti continuativi fra imprese", si chiarisce che la stessa si riferiva agli esempi fatti dall'istante al secondo punto del quesito, in cui vi era un chiaro riferimento a documenti di acquisto riepilogativi emessi o ricevuti a fine mese.

Questa particolarità, oltre a quella citata dall'istante della presenza di commesse o ordini per le imprese che eseguono lavorazioni conto terzi, può valere ad equiparare le situazioni descritte nel quesito a quelle in cui le forniture siano regolate dall'esistenza di contratti formalizzati oppure ordini di valore prestabilito.

In relazione al primo punto del quesito, quello che tratta di "impresa edile, di impiantistica idro-elettrica, imprese di imbiancatura, ecc", si precisa che occorre che le forniture siano collegate da un contratto.

In tutte le altre situazioni in cui si pongono in essere operazioni senza alcun legame tra loro non si può parlare di contratti collegati e si procede alla comunicazione delle sole operazioni di valore unitario oltre la soglia di rilevanza.

D2) Si chiede se per gli autotrasportatori, iscritti al relativo albo, che possono annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello di loro emissione ai sensi dell'art. 74 comma 4 del DPR 633/72, l'obbligo di inserimento nella comunicazione scatta in relazione al momento in cui le medesime sono registrate.

R2) La risposta è affermativa; in linea con le indicazioni date circa la modalità di individuazione della data dell'operazione, anche al fine di semplificare gli adempimenti, per gli autotrasportatori iscritti al relativo albo, che possono annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello di loro emissione, la comunicazione può essere fatta in relazione al momento in cui le fatture sono registrate

D3) Si chiede, nel caso di contribuente che esercita due attività in contabilità separata ai sensi dell'art. 36 DPR 633/72, se la fattura del fornitore che contiene costi promiscui ad entrambe le attività possa essere comunicata su due record di dettaglio o se debbano essere sommate le due registrazioni per fare un dettaglio unico.

Se è possibile fare un invio su due record di dettaglio, si chiede anche, nel caso che l'acquisto sia complessivamente superiore alla soglia, ma l'importo suddiviso fra le due attività inferiore, se questi movimenti debbano essere inclusi nella comunicazione.

R3) Nel caso di contribuente che esercita due attività in contabilità separata ai sensi dell'art. 36 DPR 633/72, la fattura del fornitore che contiene costi promiscui ad entrambe le attività deve essere comunicata sommando le due registrazioni compilando un dettaglio unico, in quanto l'importo sulla base del quale si verifica il superamento della soglia, nel caso dell'esempio, è il totale fattura al netto di eventuali voci fuori campo IVA.

D4) (*Quesito già pubblicato in data 22 dicembre 2011*) Si chiede di conoscere se gli utilizzatori di beni in leasing o a noleggio sono esclusi dall'obbligo di inserire, nella propria comunicazione relativa allo "spesometro", le operazioni oggetto di monitoraggio con la comunicazione in discorso in quanto i dati sono richiesti dall'Agenzia ai sensi dell'art. 7, del D.P.R. n. 605 del 1973 e quindi già oggetto di autonoma comunicazione all'Anagrafe tributaria.

Tale esclusione sembrerebbe, peraltro, confermata leggendo le motivazioni del Provvedimento del 5 agosto 2011.

R4) Si precisa che, come per tutte le informazioni dello spesometro, i dati da comunicare da parte dei soggetti passivi IVA riguardano le operazioni attive e le operazioni passive. La stessa operazione viene pertanto comunicata, per finalità di incrocio del dato, sia dal cedente/prestatore sia dall'acquirente.

Nel caso dei contratti di leasing e noleggio, è stato disposto l'esonero dalla comunicazione ex art. 21 decreto legge n. 78/2010 per i soli prestatori in ragione

della specifica e più dettagliata comunicazione che viene effettuata relativamente ai dati dell'attività caratteristica, la quale, peraltro, con l'ultima versione del tracciato record, comprende anche i dati delle operazioni non riguardanti il leasing o il noleggio.

Si tratta dunque di un esonero, disposto col solo fine di evitare duplicazione di adempimento in capo alle società di leasing e noleggio.

Per i soggetti utilizzatori dei beni in leasing o in noleggio permane l'obbligo di comunicazione per lo Spesometro.

f.to IL DIRETTORE CENTRALE

Luigi Magistro